



Adi 27. Ottobre 1802. S.V. In Consiglio Definitivo dei IX. di Corsu.

Commoſſo il paterno zelo del Serenis. Principe, e Prefide del Governo da rapporti relativi alle continue efclamazioni, a gravj, e leggi de' ricorrenti che non eſigono pronti effetti di Giuſtizia nelli loro affari civili pendenti in queſto Consiglio definitivo, o per mancanza de' Giudici, che ſenza verun legittimo impedimento ſcannano le ſedute, o per cauſa de' difenſori, i quali occupandoſi in un medefimo giorno in più Tribunali, rimane neceſſariamente negletto l'affar che manco ſi contempla, laſciandolo in abbandono nelle giornate giuridiche del definitivo con giuſtificazioni mai equivalenti ai ſacri impegni, nella di cui fede e appoggiata la fiducia de' lor clienti per la ſollecitudine delle riſpettive differenze entro i preſſi legali periodi, locchè diede giuſto motivo all'accennata riſpettabile ſuperior autorità di demandare ampia delegazione al Consiglio con oſequiate ſue lettere 22. Ottobre corrente per ſtabilirſi le neceſſarie diſcipline, e providenze a robuſto riparo degl'intollerabili ſcandalofi inconvenienti, e però terminando ſi decreta.

I. Che li Giudici naturali, e ſuplenti niuno eccettuato di queſto Consiglio, debbano immancabilmente intervenire alle ſedute giudicarie in conſonanza all'invito che gli farà praticato, nè poſſa alcuno ricuſar, ometter, o ſcannar l'intervento fuor dei caſi admeſſi dalla Legge, o altri legittimi impedimenti che foſſero reali, e non immaginarj, e che contaſſero da legal documento da eſſer prodotto alla Preſidenza nel giorno precedente della ſeduta, e mai più tardi di dodici ore prima della riduzione per poterſi a tempo provveder alla ſoſtituzione di altro Giudice.

II. Che ogni Giudice naturale, o ſuplente niuno eccettuato che foſſe ſtato invitato alla ſeduta, non comparando nella preſſa giornata giuridica, ſenza eſſer garantito da legal eccezione, farà ſoggetto per la prima volta a tre giorni di arreſto in propria caſa, e recidivando, ſubirà la pena di Tallari ſei in cadauna volta, applicati a beneficio della Pubblica Caſſa.

III. In quanto a regolazione forenſe ſi preſcrive che nella ſcadenza delle Deputazioni, o citazioni in eſſo Consiglio, ſiano in dovere li difenſori di dichiarare ſe incontrano la cauſa, o pur ſe la laſciano ſpedire, mentre mancando dall'aſſunto di verificar la trattazione nella giornata che foſſe ſtata preſſa, incoreranno li difenſori ſteſſi alla pena di Tallari ſei per cadauno, applicati a beneficio della Pubblica Caſſa, con che toglierſi le dilazioni, e li ritardi che tanto peſano alle parti intereſſate, vietandoſi le remiſſioni grazioſe, accordabili per una ſol volta, quando le parti foſſero d'accordo, e non altrimenti.

IV. Che le trattazioni delle cauſe debbano ſeguire per ordine di anzianità con la norma delle citazioni, deputazioni, o remiſſioni ferma la preferenza alli Foreſtieri a ſenſo di precedente provvedimento, e non farà admeſſa a Cauſidici veruna difficoltà, oſtacolo, o impedimento,

niuno eccettuato per differirſi il Giudicio dal natural ſuoturno, mentre chi foſſe l'autore d'ogni ritardo, o della ſoſpenſion dell'udienza, incorrerà nella pena di Tallari ſei in cadauna volta a beneficio della Pubblica Caſſa, o altro ad arbitrio della Preſidenza.

V. Che nelle giornate giuridiche del Consiglio già ſtabilite con la Tabella delli 10. corrente per il Lunedì, Giovedì, e Venerdì di cadauna ſettimana non poſſano li Cauſidici, aventi deputazioni, o remiſſioni in ſcadenza occuparſi in altro affare, ſe prima non foſſero, ſciolti da ogni impegno, e reſponſabilità per propri clienti in eſſo Consiglio, e ſuccedendo abbandono, o negligenza, incorrerà cadauno alla pena di Tallari ſei in cadauna volta a beneficio della Pubblica Caſſa, o altro ad arbitrio della Preſidenza.

VI. Che al caſo foſſe tentata la grazia per la diſpenſa delle pene preſcritte nelli premeſſi articoli, non s'intenderà preſa la parte in Consiglio, ſe non con li due terzi de' voti dell'intiero Corpo.

Le preſenti diſcipline riporteranno la ſua eſecuzione dopo l'approvazione del Sereniſſimo Principe a cui faranno raſſegnati con lettera di accompagnamento per quindi eſſer ſtampata, pubblicata, e diſuſa la notizia di chi occorreſſe. In quorum ec.

E girati i Boſſoli per mezzo di Euaſtacio Comandor, dichiarando il bianco a favor delle diſcipline, ed il verde contro, ſi rinvennero.

Nel bianco balle otto n. 8.
Nel verde balle una n. 1.
E furono approvate.

(Criſtodulo Doria Proſſalendi Preſidente.

Vincenzo Monti Cancelliera.

Adi 27. Ottobre 1802. S. V.

L'ECCELLENTISSIMO PRINCIPE, E PRESIDE.

Lette le diſcipline dal provido zelo dell'Illaſtriſſimo Consiglio definitivo decretate in ſei Articoli preſi li 27. corrente, e ſcortati con lettera del giorno ſteſſo, approva i ſei prodotti articoli in cadauna lor parte, onde riportar abbiano la piena lor eſecuzione e regolare, e ſicura eſpedizione degli affari, e contentamento degli intereſſanti, e a decoro della Giudicaria Autorità, e del Governo ec.

(SPIRIDION GIORGIO TEOTOCHI.

Aluiſe Corner Segr. in Settimana.

Adi 28. Ottobre 1802. S.V. Pubblicata in Consiglio

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including 'Ap', '927', and 'III 75'.

